DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 2 novembre 2004

Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Gazzetta Ufficiale N. 287 del 7 Dicembre 2004)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.

72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli

del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese

per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad

appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa

e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto

comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti

secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e

delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei

principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 142570 del 19 dicembre 2003, con il

quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle

attivita' produttive per l'anno finanziario 2003 e' stato istituito,

ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7480

concernente il «Fondo rotativo per le imprese», con una dotazione di

Euro 61.192.698,00 in termini di competenza; Visti la legge 6 ottobre 1982, n. 752 e il decreto del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 ottobre 1984,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.

77 del 30 marzo 1985, recante le procedure e le modalita' per la

concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della

legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visti il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e il decreto

del Ministro delle attivita' produttive 29 novembre 2002, recante

criteri e modalita' per la concessione degli incentivi previsti dagli

articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e il decreto

ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, recante regolamento di attuazione

dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del medesimo decreto-legge

riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese

operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e il decreto del

Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, recante il

regolamento per la semplificazione del procedimento relativo agli

interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visti l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, nella parte in cui prevede contributi per il settore produttivo

tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e la circolare del

Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2002, n. 900502

concernente il bando per le incentivazioni a favore della

realizzazione del collegamento telematico «quickresponse» fra

imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e

Visti l'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388 e il

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale in data 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001, recante modalita' e criteri

di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica

strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in

giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300

metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.

388;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.

120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.

181 e l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito

dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, nonche' il decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 dicembre

1996, n. 1123182/75, recante gli indirizzi attuativi della citata

legge n. 513 del 1993 per la reindustrializzazione delle aree di

crisi siderurgica;

Visti l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e la direttiva

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data

16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle

agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione

tecnologica di cui all'art. 14 della legge medesima; Visto l'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede

la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione

di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di

gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del

metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la

realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli

studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa

all'Italia;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 29 settembre 2003.

concernente i finanziamenti pubblici per interventi in materia di

infrastrutture internazionali di approvvigionamento

di gas naturale e

per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal

nord-Africa all'Italia e, in particolare, il punto 4 dove vengono

determinate le agevolazioni per la redazione degli studi di

fattibilita' e per la realizzazione delle opere; Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 72 della legge n.

289 del 2002, come modificato dal comma 85 dell'art. 4 della legge

24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni dello stesso art. 72 non si

applicano alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.

215, disposte in attuazione del quinto bando; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n.

289 del 2002 non si applicano ai finanziamenti a tasso agevolato,

agli interventi di partecipazione al capitale di rischio delle

imprese, nonche' ai crediti d'imposta, non avendo essi natura di

trasferimenti alle imprese a titolo di contributi; Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima

impresa per lo stesso programma di attivita' sotto forma sia di

finanziamento a tasso agevolato sia di contributo a fondo perduto, le

disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano

essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni

concedibili;

Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72,

comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da

effettuare da parte del Ministero delle attivita' produttive ai sensi

della normativa soprarichiamata;

Vista la documentazione trasmessa con le note dell'11 dicembre

2003, n. 4167 e del 4 febbraio 2004, n. 948598 dal Ministero delle

attivita' produttive ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art.

72, comma 2, della legge n. 289 del 2002; Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione

delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta

inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate

dalla Commissione europea;

D'intesa con il Ministro delle attivita' produttive (nota n. 22371

del 7 settembre 2004);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive previste dalla normativa richiamata nelle premesse anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalita' stabilite dalle disposizioni di cui agli

articoli seguenti

per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.

Art. 2.

Interventi per la ricerca mineraria in Italia

Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n.

752, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso per il

50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50

per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 3.

Interventi per la ricerca e lo stoccaggio del gas

Il contributo previsto dagli articoli 4 e 13 del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' concesso per il 50 per cento

sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento

sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello

0,50 per cento annuo.

Art. 4.

Interventi per la razionalizzazione dell'industria della difesa

Il contributo previsto dai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e dal decreto ministeriale

2 agosto 1995, n. 434, concernente i criteri e le modalita' per

l'attuazione della predetta disposizione legislativa per la parte

relativa alla razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle

imprese operanti nel settore della difesa e'

concesso per il 50 per

cento sotto forma di contributo in conto capitale e nella misura del

50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella

misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 5.

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile

Il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, relativamente ai

bandi emanati dal 1° gennaio 2003, e' concesso per il 50 per cento

sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento

sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello

0,50 per cento annuo.

Art. 6.

Contributi per il settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero

Il contributo previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, per il settore tessile, dell'abbigliamento e

calzaturiero e' concesso per il 50 per cento sotto forma di

contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di

finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 7.

Interventi a favore del ripristino ambientale e della sicurezza delle cave

Il contributo previsto dall'art. 114, comma 4, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e' concesso per il 50 per cento sotto forma di

contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di

finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art 8

Interventi finalizzati al potenziamento ed alla realizzazione di infrastrutture

1. I contributi di cui all'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n.

273, limitatamente agli interventi finalizzati al

potenziamento e

alla realizzazione di infrastrutture, sono concessi sulla base dei

criteri stabiliti dalla delibera del C.I.P.E. n. 71 del 29 settembre

2003 richiamata nelle premesse.

Art. 9.

Disposizioni comuni

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di

cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsati con le

modalita' di cui ai commi 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore

a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di

concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento

commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma

agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla

data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero

ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma

comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del

provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un

piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e

di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi

dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti

annualmente alla predetta scadenza.

Art. 10.

Interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica

1. Ai fini dell'applicazione del principio di cui alla lettera a)

del comma 2 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, gli interventi

di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° aprile 1989,

n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.

181, attuati sotto forma di acquisizione di partecipazioni al

capitale di rischio delle imprese beneficiarie, in considerazione

della natura temporanea e della prevista

restituzione delle stesse,

sono assimilati ai finanziamenti agevolati.

2. La somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al

capitale di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al 50 per cento

dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse per lo stesso intervento.

3. Il tasso di interesse e le modalita' di rimborso del

finanziamento agevolato restano disciplinate dall'allegato c) degli

«indirizzi attuativi della legge n. 513/1993» approvati con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23

dicembre 1996, n. 1123182/75 e successive modificazioni, fermo

restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso

d'interesse e il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

Art. 11.

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle

agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto

possono, altresi', essere determinati:

 a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalita' relativi al

rimborso delle rate del finanziamento, nonche' gli interessi dovuti

in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione

del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca

delle agevolazioni;

b) le modalita' della revoca del finanziamento determinata dal

ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle

disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' sottoscritto dal legale

rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti

dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

Art. 12.

Interventi di preponderante sviluppo precompetitivo

1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio

1982, n. 46, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse sul finanziamento agevolato.

Art. 13. **Norma finale**

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative

istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione

delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2004

Il Ministro: Siniscalco